

Pubblicato il 08/11/2024

N. 06022/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04423/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da

-OMISSIS- genitore del Minore, rappresentata e difesa dall'avvocato Annunziata Perrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito Scuola Secondaria di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

del decreto di assegnazione ore di insegnamento di sostegno comunicato il giorno 17 settembre 2024

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Rilevato che il minore indicato in atti è portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92 (come da verbale della Commissione Medica dell'INPS di -OMISSIS-) ed è iscritto, per l'anno scolastico 2024/2025, alla classe prima della scuola secondaria di primo grado;

2. Osservato che:

-con il provvedimento impugnato, il dirigente scolastico gli ha assegnato 18 ore settimanali di insegnamento di sostegno, a fronte di 30 ore settimanali di frequenza effettiva, in ragione del dedotto limite di organico previsto per l'istituto scolastico;

-le valutazioni della situazione soggettiva del minore contenute nel **PEI** per l'anno precedente (2023/2024) danno conto di innumerevoli difficoltà comportamentali e intellettive dell'alunno e della sua difficoltà di gestione in assenza di un adulto di riferimento, tanto da indicare come necessaria l'integrazione della misura del sostegno scolastico l'intero monte ore della frequentazione;

- l'11 ottobre 2024, il Ministero dell'istruzione e del merito si è costituito in giudizio e il 14 ottobre 2024 ha depositato la nota prot. n. -OMISSIS-con cui il dirigente scolastico riferisce che *“per (...) sono state assegnate n. 18 ore di sostegno che è il numero massimo di ore concesse agli alunni con grave disabilità per la scuola secondaria di primo grado”*;

3. Rilevato che la situazione del minore è già stata portata alla cognizione della Sezione che, con la sentenza n. -OMISSIS-, ha annullato il decreto di assegnazione delle ore di insegnamento di sostegno adottato per l'anno

scolastico 2016/2017, adottato senza una adeguata valutazione del fabbisogno effettivo del minore e secondo quanto indicato nel **PEI**, e condannato alle spese l'amministrazione sul presupposto che *“le questioni dedotte sono oggetto di costante e pacifica giurisprudenza alla quale le parti resistenti avrebbero dovuto adeguarsi”*;

4. Ritenuto che

- il ricorso sia fondato, poiché, nonostante la situazione grave disabilità del minore e lo specifico precedente sopra citato, l'amministrazione resistente, da considerarsi in questa sede unitaria a prescindere dalle rispettive competenze interne attribuite ai diversi uffici (USR e Uffici dirigenziali degli istituti scolastici), ha adottato un provvedimento che non tiene conto dell'effettivo fabbisogno del minore e che, ribadendo che esiste un limite *“massimo”* di ore di insegnamento di sostegno assegnabili agli alunni **disabili** gravi, si pone in chiara violazione sia della normativa vigente, come interpretata dalla Corte costituzionale con la nota sentenza 82/2010, sia dei principi ermeneutici elaborati da una giurisprudenza consolidata, della quale si richiamano in questa sede solo alcuni precedenti (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4341 e, per la Sezione, tra le più recenti; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 ottobre 2024, nn. 5503 e 5499; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 ottobre 2024, n. 5495; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2024, nn. 5476, 5474, 5441; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5385; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2024, n. 5144; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 settembre 2024, n. 5128; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, ordinanze nn. 1660, 1661, 1664, 1665, 1666, 1669, 1670, 1678 del 6 settembre 2024; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 2313; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 1579; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 439; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 440; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 gennaio 2024, n. 455; 30 gennaio 2024, n. 778, specificandosi che nessuna di queste decisioni di primo grado risulta appellata dal Ministero dinnanzi al Consiglio di Stato);

-il mancato adeguamento alla “*costante e pacifica giurisprudenza*” (come già rilevato dalla sentenza sopra citata della Sezione -OMISSIS- passata in giudicato tra le parti), oltre che connotare come illegittimo l’atto impugnato adottato senza tener conto dei principi consolidati in materia, ha di fatto perpetrato la prassi di attendere le decisioni giudiziali per garantire il pieno esercizio del diritto fondamentale allo studio, così incentivando il relativo contenzioso giudiziale e i conseguenti effetti discriminatori (si richiama la giurisprudenza sopra indicata e, in particolare, Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341 “*nei fatti - come risulta chiaramente dalla stessa esistenza del contenzioso seriale posto all’esame dei TAR e del Consiglio di Stato, per i casi di attribuzione di ore in numero inferiore a quelle indicate nelle "proposte" - solo i genitori... che propongano il ricorso giurisdizionale, e ne abbiano i mezzi anche economici per farlo, possano ottenere una pronuncia che ordini all’Amministrazione scolastica di consentire la fruizione delle ore nel numero determinato dal G.L.H.O., mentre lo stesso non avviene per i genitori che di tali mezzi siano privi*”), precisandosi che la persistenza di questa prassi ha già portato la Sezione a trasmettere, in altri casi, copia delle sentenze alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania per le valutazioni di competenza (cfr. tra le altre, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 ottobre 2024, n. 5642; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5432; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5414; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 ottobre 2024, n. 5503; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5499; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2024, n. 5475; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5379; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5375; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5369; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 2313; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 1579; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 439; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 440; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 gennaio 2024, n. 455; T.A.R. Campania, Napoli, 30 gennaio 2024, n. 778).

5. Rilevato che, con la sentenza della Corte costituzionale 26 febbraio 2020, n. 80 citata, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008*), nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno ed è stata dichiarata “l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude(va) la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente” sul presupposto che tali norme –prevedendo un “limite massimo nella determinazione del numero degli insegnanti di sostegno” - incidavano sul “nucleo indefettibile di garanzie” che costituisce “limite invalicabile all'intervento normativo discrezionale del legislatore”;

-nella medesima sentenza della Corte costituzionale si afferma, tra l'altro, il principio – ripetutamente richiamato dalla giurisprudenza successiva di cui si è sopra dato conto – secondo cui “la ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno, è, infatti, quella di apprestare una specifica forma di tutela ai **disabili** che si trovino in condizione di particolare gravità; si tratta dunque di un intervento mirato, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a tutti i **disabili** a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua”;

6. Ritenuto in conclusione che l'atto impugnato è viziato per difetto di motivazione oltre che per violazione degli artt. 2, 3, 34 e 38 Cost., avendo obliterato le esigenze concrete della minore a favore di astratti limiti di “risorse” assegnate dall'Ufficio e nonostante i principi oramai consolidati in materia

7. Considerato che al momento della proposizione del ricorso non risultava ancora scaduto il termine per l'adozione del **PEI** per l'anno in corso (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere

determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico di sostegno: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986), e che tuttavia, anche in mancanza di tale atto collegiale, l'amministrazione scolastica avrebbe dovuto basare le sue valutazioni sugli atti già disponibili, tra i quali assumono rilievo: a) il Piano Scolastico Individualizzato (**PEI**) per l'anno precedente 2023/2024 che aveva già indicato il massimo della copertura, in sede di verifica finale; b) il verbale del GLO; c) le certificazioni mediche che attestano lo stato di grave disabilità del minore; d) il precedente specifico del 2017, passato in giudicato che, seppure riferito ad anni scolastici diversi da quello attuale, avrebbe dovuto orientare l'amministrazione scolastica anche per le determinazioni future, non emergendo neanche indici di miglioramento della situazione di disabilità del minore;

8. Ritenuto, in conclusione, sulla domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a., che l'atto deve essere annullato, con il dovere dell'amministrazione di riesercitare il potere, tenendo conto del fabbisogno effettivo dell'alunno e dei principi consolidati rinvenibili in materia, entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;

9. Ritenuto che la regolazione delle spese debba seguire la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo e attribuzione al procuratore distrattario;

10. Ritenuto che, in ragione di quanto considerato in motivazione, in ordine anche al precedente specifico, debba disporsi la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania, con sede in Napoli, per le valutazioni di sua competenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 750,00, oltre accessori come per legge in favore del procuratore distrattario.

Manda la Segreteria per la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania, con sede in Napoli, per le valutazioni di sua competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore

Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Germana Lo Sapio

IL PRESIDENTE
Paolo Severini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.